

ACCORDO ATTUATIVO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

TRA

L'Università degli Studi di Genova (di seguito anche "l'Università" o "l'Ateneo"), C.F. e P.Iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, PEC protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26/09/1950 C.F. CMNPLA50P26H501 autorizzato alla stipula del presente accordo attuativo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2018;

E

S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università S.c.p.a. (di seguito anche "SPES"), con C.F. e P. Iva 00511850091, con sede e domicilio fiscale in Savona, via A. Magliotto 2, iscritta al Repertorio economico amministrativo (REA) al n. SV -10880, PEC pecspes@spes.legalmail.it, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Prof. Maurizio Schenone, nato a Genova il 21/08/1963, autorizzato alla stipula del presente accordo attuativo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2018

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO

- a) che l'Università è socia di SPES S.c.p.a., avente quale propria finalità lo svolgimento di attività di promozione a favore dell'insediamento universitario nella città di Savona;
- b) che l'Università ha stipulato con SPES in data 20.12.2004 un accordo esecutivo, ad oggi in proroga, finalizzato fra l'altro a promuovere lo svolgimento di attività di ricerca e lo sviluppo del Polo di Savona;
- c) che l'art. 6 ("Contributi all'attività universitaria") dell'Accordo Esecutivo dispone al par. 1 che *"nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie o facendo ricorso ad ulteriori finanziamenti reperiti allo scopo, SPES concorda con l'Università un contributo economico da erogare annualmente a ciascuna Facoltà presente a Savona per il consolidamento e lo sviluppo delle proprie attività nel Campus"*;
- d) che il par. 2 del medesimo art. 6 prevede che *"il contributo è determinato sulla base di specifici progetti e richieste da ciascuna Facoltà prospettate entro il 31 marzo di ogni anno. Al fine di garantire prevedibilità e stabilità del finanziamento, la richiesta delle Facoltà si riferisce ai due anni accademici successivi a quello in corso, ovvero a periodi più lunghi ove necessario. La durata dell'impegno di SPES a erogare parte o tutto il contributo è stabilita sulla base delle specifiche finalità dello stesso. Qualora necessario, il contributo dovrà essere formalizzato attraverso specifiche convenzioni aggiuntive stipulate tra SPES e l'Università"*;
- e) che risulta essere stata concordata, a far data dal 2006, mediante lo scambio di note e direttamente tra l'allora Facoltà di Ingegneria e SPES, l'assunzione da parte della società dell'onere di finanziare, in base all'art. 6.1 del sopracitato Accordo Esecutivo, alcuni assegni di ricerca a favore della Facoltà per l'importo annuale di € 100.000;

- f) che per gli anni 2006 e 2007 risultano effettivamente erogati da parte di SPES complessivi € 130.000,00 per il finanziamento di assegni di ricerca attivati da alcuni Dipartimenti dell'ex Facoltà di Ingegneria;
- g) che a partire dal 2008 SPES aveva sospeso l'erogazione per l'esigenza emersa di definire e coordinare le linee di consolidamento e sviluppo e quindi i progetti e attività di ricerca finanziabili mediante il contributo di SPES;
- h) che SPES, pur nelle more di dette definizioni, ha continuato ad iscrivere nel proprio bilancio un debito annuo nei confronti dell'Università per il suddetto contributo fino all'esercizio 2015;
- i) che in data 31.10.2014 il Preside della Scuola Politecnica richiedeva a SPES il pagamento dell'importo previsto dell'accordo UNIGE-SPES pari a 600.000 euro;
- j) che il debito complessivo iscritto nel bilancio di SPES nei confronti dell'Università a titolo di "assegni di ricerca Ingegneria", alla data del 31/12/2017 ammonta quindi a € 600.000;
- k) che in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2016 dell'Università il Dirigente dell'Area Risorse e Bilancio ha dichiarato l'insussistenza del titolo giuridico per mancanza di idonea documentazione;
- l) che in data 05/07/2017 SPES ha quindi trasmesso all'Università documentazione attestante contatti intercorsi direttamente tra l'allora Facoltà di Ingegneria e SPES a far data dal 2006, da cui si evince l'assunzione da parte della società dell'onere di finanziare, in base all'art. 6.1 del sopracitato accordo esecutivo, alcuni assegni di ricerca a favore della suddetta Facoltà per l'importo annuale di € 100.000;
- m) che tali contatti con la Facoltà di Ingegneria hanno determinato un legittimo affidamento in capo a SPES circa la validità dell'obbligazione assunta;
- n) che permane tuttora la comune volontà di erogare il contributo, e quindi l'esigenza di formalizzare l'impegno economico di SPES, mediante la stipula di apposito atto convenzionale, ai sensi dell'art. 6.2 del sopra citato accordo esecutivo, contenente la specifica indicazione degli oneri e degli obblighi a carico di entrambe le parti, relativamente alla tipologia di assegni da finanziare e alla modalità di erogazione del contributo;
- o) che l'Università ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento degli assegni di ricerca con il proprio "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca" di cui al D.R. n. 6144 del 27.7.2015;
- p) che l'Università intende istituire a partire dall'anno accademico 2018/19 assegni di ricerca nell'ambito dei corsi di studio di Ingegneria che si svolgono presso il Campus savonese.
- q) che SPES riconosce, allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca suesposte, conformità rispetto alle citate previsioni dell'Accordo Esecutivo stipulato in data 20.12.2004 e si rende disponibile a finanziare tali assegni di ricerca di durata annuale, eventualmente rinnovabili;
- r) che con il presente atto si provvede alla specifica indicazione della destinazione e delle modalità di erogazione del contributo da parte di SPES;
- s) che SPES accetta, a conferma dell'impegno precedentemente assunto, di finanziare assegni di ricerca di durata annuale, eventualmente rinnovabili

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, concorrendo a formare la vincolante volontà delle parti.

ARTICOLO 2

2.1 SPES procederà a finanziare assegni di ricerca di durata annuale, eventualmente rinnovabili, aventi ad oggetto le seguenti linee di ricerca:

- 1) Energie sostenibili
- 2) Ambiente e Rischi Naturali

per una somma complessiva di € 600.000, da erogarsi in quote annuali pari a € 30.000 per un periodo di 20 anni.

L'impegno di SPES riguarderà esclusivamente attività di ricerca da svolgersi presso il Campus di Savona e coerenti con i percorsi di laurea ivi attivati.

UNIGE non può, in alcun caso, utilizzare tali assegni di ricerca per attività non radicate presso il Campus savonese.

La clausola di destinazione di cui al precedente periodo costituisce espressione delle linee di fondo per la gestione e per il conseguimento delle finalità consortili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.2 dello Statuto. Pertanto, per parte SPES, la modifica di tale clausola è regolata dal suddetto art. 20.2 dello Statuto.

2.2 SPES verserà l'importo di cui sopra anticipatamente, in unica soluzione entro il termine massimo del 30/09 di ciascun anno a decorrere dall'esercizio 2018.

2.3 L'Università si impegna a bandire i posti di assegni di ricerca finanziati da SPES secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia, soltanto a seguito dell'avvenuta erogazione della somma pattuita, nella prima selezione utile. Sarà cura dell'Università comunicare tempestivamente a SPES i nominativi dei soggetti titolari dell'assegno di ricerca, la decorrenza dei contratti e la loro durata, nonché ogni altra informazione utile alla regolazione dei reciproci rapporti.

2.4 Le eventuali somme derivanti da economie di spesa per cessazioni anticipate degli assegnisti per qualunque causa saranno reimpiegate per analoghe finalità, concordate tra le parti, e non saranno restituite a SPES.

2.5 Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico effettuato sul C/C bancario n. IT36Z0569601400000015000X58 intestato all'Università di Genova.

2.6 Si rinvia a successivi atti l'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio in merito all'oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 3

3.1 L'Università indica quale referente del presente accordo il Preside della Scuola Politecnica (preside@politecnica.unige.it) cui compete la responsabilità dei rapporti con la

controparte e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del referente da parte dell'Università deve essere comunicata tempestivamente a SPES per iscritto.

3.2 SPES indica quale referente del presente accordo il Presidente pro tempore Prof. Maurizio Schenone, cui compete la responsabilità dei rapporti con la controparte. L'eventuale sostituzione del referente da parte di SPES deve essere comunicata tempestivamente all'Università per iscritto.

3.3 Tutte le comunicazioni concernenti il presente accordo dovranno essere trasmesse ai nominativi e agli indirizzi sopra indicati dei legali rappresentanti, nonché dei referenti come sopra individuati.

3.4 L'Università di Genova e SPES si impegnano a mettere a disposizione del titolare dell'assegno le proprie strutture secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dai regolamenti dell'Ateneo e dalle disposizioni impartite da SPES.

ARTICOLO 4

4.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo ed alle attività dallo stesso discendenti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ARTICOLO 5

5.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

5.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in via bonaria, per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ARTICOLO 6

6.1 Il presente accordo si compone di n. 5 pagine e viene redatto per scrittura privata in formato digitale, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, assolve l'imposta di bollo all'origine;

6.2 Le spese di bollo sono assolte in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Genova 1 - n. 0216718 del 29/12/2016 e restano a carico dell'Università di Genova. Le spese di registrazione e quante altre inerenti al presente accordo sono a carico di SPES.

Con le sottoscrizioni digitali, ai sensi del D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, è specificatamente approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c. 2 c.c., la clausola di cui all'art. 5 c. 2 del presente accordo.

Sottoscritto nella data dell'ultima firma digitale apposta

**IL RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

Prof. Paolo Comanducci

(firmato digitalmente)

**IL PRESIDENTE
S.P.E.S. S.C.P.A.**

Prof. Maurizio Schenone

(firmato digitalmente)

Per assenso

**IL PRESIDE DELLA SCUOLA
POLITECNICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

Prof. Aristide Fausto Massardo

(firmato digitalmente)
